

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 52

Adunanza 23 dicembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BORGONE SUSÀ - VARIANTE PARZIALE
N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1953 - 321912/2002

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori BARBARA TIBALDI e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Borgone Susa risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 179-18220 del 7/04/1997;
- ha approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, le seguenti Varianti parziali al P.R.G.C.:
 - Variante Parziale n. 1 , con deliberazione C.C. n. 14 del 03/05/1999;
 - Variante Parziale n. 2 , con deliberazione C.C. n. 45 del 21/09/1999;
 - Variante Parziale n. 3 , con deliberazione C.C. n. 16 del 06/06/2000;
 - Variante Parziale n. 4 , con deliberazione C.C. n. 48 del 23/12/2000;
 - Variante Parziale n. 5 , con deliberazione C.C. n. 10 del 28/02/2001;

ed ora:

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 14/10/2002 la Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, trasmessa alla

Provincia, in data 15/11/2002, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Borgone Susa sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 2.309 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 495 ettari, dei quali: 380 di pianura e 115 di collina; 226 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 113 pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 156 ettari hanno pendenze superiori ai 20°; 74 ettari del territorio comunale sono coperti da aree boscate e rappresentano il 15% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Susa, Sub-ambito "Area Susa-Avigliana", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex S.S. 24 (competenza statale nel tratto Confine di Stato - Susa e provinciale da Susa a Torino) e dalla Strada Provinciale n. 203;
 - il P.T.C. riporta il tracciato in variante nei Comuni di Alpignano e Borgone Susa della ex S.S. n. 24;
 - è interessato da un'ipotesi di progetto di una linea ferroviaria per l'Alta Velocità;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Dora Riparia e Gravio, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale; per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 126 ettari di territorio comunale (pari al 25% del totale) nonché la previsione di un "limite di progetto" di circa 4.380 metri di lunghezza;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Borgone Susa propone, con la deliberazione testè citata, una serie di modifiche alle N.T.A. del vigente P.R.G.C., in attesa della definizione della Variante Strutturale, attualmente in fase di elaborazione. Le modifiche proposte sono le seguenti:

- art. 9 "Modificazioni delle destinazioni d'uso e interventi consentiti al di fuori del P.P.A."
 - l'inserimento di ulteriori interventi che per la loro realizzazione non necessitano del rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia (opere finalizzate all'arredo da giardino - forni, gazebi ecc. e depositi attrezzi con strutture in legno fino a 9 mq di superficie lorda);
 - la specificazione che gli ampliamenti consentiti su edifici esistenti nella misura del 20%, debba riguardare tutti i fabbricati con esclusione di tettoie e depositi, così come l'adeguamento delle altezze alla normativa;
- art. 11 "Destinazioni d'uso proprie, ammesse, escluse"
 - lett. a) eliminazione del limite minimo di superficie degli alloggi da realizzare in zona industriale (80 mq);

- lett. c) la specificazione che le attività di servizio alla persona non continuative possono trovare collocazione anche nelle zone industriali, in considerazione della limitata superficie territoriale del comune;
- art. 12.1 *"Categoria A - Aree residenziali costituenti i vecchi nuclei"*
 - la specificazione che gli interventi di ristrutturazione sono consentiti se vengono mantenute le caratteristiche architettoniche del fabbricato;
- art. 12.2 *"Categorie B - Aree residenziali ad elevata densità territoriale"*
 - l'esplicitazione degli interventi ammessi nelle zone individuate dalla categoria "B" e la precisazione che all'interno della suddetta categoria, (attività commerciali, banche, alberghi, sale da spettacolo di nuovo impianto) anche derivanti da ristrutturazione, si applica l'ultimo comma dell'art. 12.1, relativo alle aree da destinare a parcheggio pubblico;
 - l'eliminazione dell'ultimo comma dell'art. 12.2 relativo all'area "B7", compresa nella fascia di rispetto dell'acquedotto;
- art. 12.3 *"Categoria C - aree residenziali di espansione"*
 - l'aggiunta di un comma che vincoli la costruzione di nuovi fabbricati a mantenere le caratteristiche del contesto circostante;
- art. 14 *"Vincoli di carattere generale riguardanti la forma e la dislocazione degli edifici"*
 - lett. e) punto 3 "Costruzioni accessorie"
 - l'eliminazione del comma che prevede, per le costruzioni accessorie, l'estensione su di un'area che sommata a quella costruita non superi il rapporto di copertura della zona; l'applicazione di tale norma ne impedisce, di fatto, la realizzazione;
 - lett. f) "Parcheggi"
 - mediante l'aggiunta di un comma si prevede che le nuove costruzioni ad uso residenziale dovranno avere un posto auto esterno alla recinzione sul sito di proprietà, al fine di permettere la sosta di un autoveicolo per ogni unità immobiliare;
- art. 15 *"Vincoli e norme particolari"*
 - lett. a) "Particolari prescrizioni esecutive per gli interventi nel centro storico, nelle altre aree di categoria "A" ed in altri ambiti particolari" - punto 4
 - la modifica consiste nella possibilità di realizzare i serramenti oltre che in legno anche in alluminio con verniciatura finto legno;
 - lett. h) "Recinzioni"
 - definisce le caratteristiche che devono avere le recinzioni tra privati, non normate dall'attuale P.R.G.C. e per le zone montane si precisa che le recinzioni in legno sono obbligatorie solo per le parti fronteggianti strade di uso pubblico; tutte le altre recinzioni potranno essere realizzate con rete plastificata verde senza muretto o con muretto in pietra a spacco;
- art. 16 *"Strade, fasce di rispetto stradale"*
 - viene modificato dal ciglio stradale alla banchina, il filo di arretramento, da osservare nella costruzione di fabbricati adiacenti a tutte le strade; e viene inoltre introdotta una norma, riguardante nuovi insediamenti residenziali in prossimità di strade ad elevata intensità di traffico, di recepimento della vigente normativa in materia di inquinamento acustico;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità

- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/12/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 16/12/2002;

dato atto che non vengono proposte delle osservazioni;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Borgone Susa, adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 14/10/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Borgone Susa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba